

Corte dei Conti

Sez. giurisprudenziale Liguria

Sentenza del 15 ottobre 2003 n.857/2003

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

Presidente: M. D'Antino - Relatore: M. Riolo

FATTO

I signori G.C., C.M. e I.C., tutti all'epoca dei fatti dipendenti della Direzione Provinciale del Tesoro di Imperia, sono stati sottoposti a procedimento penale e il GIP presso il Tribunale di Imperia, con sentenza n. 12/8-18/2/1999 emessa ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ha applicato a G. la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione e il Tribunale di Imperia, con sentenza n. 318/20 4-5/5/2000, ha applicato a C. e I. la pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione.

Ai predetti soggetti venivano ascritti i seguenti reati.

1) I signori **G., C. e I.** venivano chiamati a rispondere del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 479 e 61 n. 2 c.p. e del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 640 cpv n. 1, 61 n. 9 c.p., perché in concorso tra loro, con più azioni di un medesimo disegno criminoso, in più occasioni e con continuità nel periodo dal settembre 1996 all'agosto 1997 (e comunque certamente in data 21/8/1997), si scambiavano vicendevolmente i cartellini magnetici segnatempo vidimandoli in modo da far risultare falsi orari di entrata e di uscita e apponevano su fogli di presenza false firme di entrata e di uscita in corrispondenza con gli orari risultanti dai tesserini magnetici, così, inducendo in errore gli organi pagatori dell'amministrazione, procurando a loro stessi l'ingiusto vantaggio patrimoniale dell'indebita percezione di quote di retribuzione relative a prestazioni ed ore di lavoro non prestato.

Con riferimento alla predetta fattispecie penale il P.M. contabile ha individuato il danno erariale di lire **10.458.359**, corrispondente, in via forfettaria ed equitativa, alle retribuzioni indebitamente percepiti dai predetti dipendenti per tempi non lavorati e per oneri riflessi (contributi a carico dello Stato), con una media di 1 ora di lavoro non prestato per ogni giorno nel periodo dal settembre 1996 all'agosto 1997.

La somma è così costituita: lire 2.736.234 per tempi non lavorati da G. oltre lire 1.030.512 per relativi oneri riflessi; lire 2.652.189 per tempi non lavorati da I. oltre lire 1.004.099 per relativi oneri riflessi; lire 2.237.255 per tempi non lavorati da C. oltre lire 798.070 per relativi oneri riflessi.

Di tale danno, corrispondente ad euro **5.401,29** sono chiamati a rispondere davanti a questa Corte, in solido, i signori **G., C. e I.**

2) al **G.** veniva ascritto il delitto di cui agli artt. 479 e 61 n. 2 c.p. il delitto di cui agli artt. 640 cpv n. 1 e 61 n. 9 c.p., perché il 21/10/1996 vidimava il proprio tesserino magnetico segnapresenze in uscita alle ore 14.53 (orario del suo effettivo rientro pomeridiano) anziché alla reale ora in cui si era allontanato dall'ufficio (ore 14,10) apponendo contestualmente un falso orario sul foglio delle presenze, e così, inducendo in errore gli organi pagatori dell'amministrazione, procurando a se stesso l'ingiusto vantaggio patrimoniale per l'indebita percezione di quote di retribuzione relative a prestazioni ed ore di lavoro non prestato.

Con riferimento alla predetta fattispecie penale il P.M. contabile ha individuato un danno erariale di lire 13.620, corrispondente ad euro **7,03** (lire 9.882 per tempi non lavorati oltre a lire 3.738 per oneri riflessi), del quale ha chiamato a rispondere davanti a questa Corte soltanto il signor **G.**

3) Al **G.** in sede penale è stato ascritto il delitto di cui agli artt. 482-476 e 61 n. 2 c.p., e il delitto di cui agli artt. 640 cpv n. 1 e 61 n. 9 c.p., perché tra il 14 e il 19/8/1996 formava un falso certificato medico del Dott. Roberto F. datato 14/8/1996, attestante una sua colica addominale e sulla scorta dello stesso chiedeva un giorno di assenza per malattia, così, inducendo in errore gli organi pagatori dell'amministrazione, procurando a se stesso l'ingiusto vantaggio patrimoniale dell'indebita percezione della retribuzione relativa al 14/8/1996.

Con riferimento alla predetta fattispecie penale il P.M. contabile ha quantificato, a carico del **G.**, un danno erariale di lire 114.035, corrispondente ad euro **58,89** (lire 82.739 per tempi non lavorati oltre lire 31.296 per relativi oneri riflessi).

4) al **G.** è stato ascritto il delitto di cui all'art. 635 cpv n. 3 c.p., perché, nel giugno 1997, tirando una sedia contro uno schedario dell'ufficio in cui prestava servizio, deteriorava detti beni mobili di proprietà dell'Amministrazione.

Con riferimento a tale fatto il P.M. contabile ha accertato a carico del **G.** un danno erariale di lire 200.000, corrispondente ad **euro 103,29** (così come calcolato dall'Agenzia del Demanio, filiale di Genova, Sez. Stacc. Imperia).

5) alla **C.** veniva ascritto il delitto di cui all'art. 483 c.p. perché il 28/7/1997, dichiarava falsamente nella domanda di "rideterminazione" dell'assegno per il nucleo familiare, che il proprio nucleo familiare era composto anche dai due figli minori. Da tale dichiarazione conseguiva per tre mesi, dal 1/5/1997 al 31/7/1997, la somma di lire 240.000 mensili, per complessive lire 720.000.

In relazione a tale fattispecie il P.M. contabile ha accertato a carico della predetta un danno erariale di lire 720.000, corrispondente ad **euro 371,85** così come calcolato dalla D.P.T. di Imperia).

Alle suddette voci di danno il P.M. contabile ha aggiunto le seguenti, liquidate in via equitativa e connesse alla fattispecie di danno di cui al n. 1 (illecito scambio dei cartellini magnetici).

6) Il **danno all'immagine** e al prestigio dell'Amministrazione, quantificato in lire 10.000.000, pari a **euro 5.164,57**, addebitato ai tre convenuti in solido.

7) Il **danno da "disservizio"** di **euro 5.164,57** (lire 10.000.000), addebitabile ai **tre convenuti** in solido, determinatosi a causa dello scompiglio e del clima ai quali l'ufficio è stato sottoposto per effetto della condotta dei predetti dipendenti e delle conseguenti indagini penali.

Per i suddetti fatti e danni la Procura Regionale presso questa Sezione, dopo aver notificato ai Signori **G.**, **C.** e **I.** formale invito a dedurre, ha citato gli stessi davanti a questo giudice per sentirli condannare al pagamento delle seguenti somme:

- a) euro **15.730,43** (5.401,29 + 5.164,57 + 5.164,57), a carico di **C.**, **G.** ed **I.**, in solido tra di loro;
- b) euro **169,21** (7,03 + 58,89 + 103,29) a carico del solo **G.**;
- c) euro **371,85** a carico della sola **C.**.

Dagli atti risulta che per i fatti in argomento i soggetti convenuti sono stati sottoposti a procedimento disciplinare. Ad **I.** è stata irrogata la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 1 giorno; il procedimento a carico di **C.** non è giunto mai a conclusione; quello a carico di **G.** era pendente alla data di deposito dell'atto di citazione.

La **C.**, in seguito all'invito a dedurre, depositava le proprie deduzioni scritte respingendo ogni addebito, e contestando, in particolare, la mancanza di prove in ordine alla colpevolezza contestatale.

Il signor Carmine **I.** produceva deduzioni scritte in data 27/12/2001, reputando prive di fondamento le contestazioni contenute nell'invito a dedurre.

Il signor **G.** rispondeva all'invito adducendo, tra l'altro, che la quantificazione del danno doveva ritenersi sproporzionata ed ingiusta.

Il signor **I.C.** veniva sentito personalmente nell'audizione del 23/1/2002, in occasione della quale presentava anche deduzioni scritte. Ammetteva di essersi allontanato

irregolarmente dall'ufficio soltanto nel giorno 21/8/1997 per spostare l'autovettura alla moglie, in condizione di gravidanza, affermando che lo scarabocchio apposto nella stessa data nel registro delle presenze corrisponde alla propria sottoscrizione, seppure con pessima grafia. Negava qualsiasi accordo tra la C. e il G. finalizzato allo scambio dei cartellini.

Per la signora C. è stata depositata, in data 23/5/2003, memoria difensiva da parte degli Avvocati **Giorgio Giorgi** e **Andrea Bava**, i quali assumono quanto segue.

E' infondata la tesi del P.M. che attribuisce alla sentenza di patteggiamento una valenza probatoria di tipo confessorio. Il patteggiamento può rilevare solo se l'incolpato nel giudizio di responsabilità non contesti i fatti con specifiche deduzioni. Né la volontà manifestata con il patteggiamento può assumere valore confessorio in senso tecnico, poiché manca dei requisiti processuali e sostanziali previsti dalla legge affinché una dichiarazione possa essere considerata "confessione". La signora C. non ha effettuato ammissione di sorta né in sede di patteggiamento né aliunde.

Quanto alla vicenda dei "badge", le dichiarazioni assunte nell'istruttoria penale non sono tali da potere dimostrare la fondatezza dell'accusa. Si tratta di dichiarazioni basate su voci, dicerie pettegolezzi.

Sull'episodio del 21 agosto 1997, la citazione non spiega il comportamento censurato ai convenuti. L'indeterminatezza della causa petendi comporta la nullità della domanda stessa. La denuncia della signora R. al riguardo, non afferma di avere visto uscire la signora C., né dice a che ora essa non sia stata più notata, né a che ora sarebbero stati rinvenuti il "badge" ed il bigliettino: il solo fatto che la Sig. ra C. abbia lasciato nel cassetto della propria scrivania il "badge" non assume rilievo perché è spiegabile in modi più semplici rispetto alla tesi accusatoria. La presenza del biglietto con l'indicazione dell'ora di uscita si giustifica col fatto che l'interessata aveva l'abitudine di tenere memoria dell'orario dei propri ingressi e uscite per problemi legati ai buoni pasto. Il signor I. ha ammesso la propria responsabilità per l'episodio del 21 agosto, ma nulla dice rispetto ai sigg. C. e G..

Sul presunto status quo del malaffare, la tesi della continuità del disegno criminoso si fonda su voci di corridoio, maldicenze e insinuazioni. L'unica persona completamente estranea dall'ufficio, la signora L., collega di stanza della signora C., non ha avanzato alcun dubbio sulla regolarità delle entrate e uscite della C..

Sulla vicenda dell'assegno familiare mancano i presupposti per una possibile condanna della C., perché non è vero che la dichiarazione del 28/7/1997 ha fatto ottenere all'interessata l'assegno per i mesi di maggio, giugno e luglio; non vi è stato arricchimento in relazione alle tre mensilità in questione perché l'erogazione dell'assegno si è legittimamente protratta fino al momento in cui il Tribunale, omologando la richiesta di modifica, ha reso esecutivo ciò che le parti avevano fin da prima, e con effetti solo interni tra loro, convenuto.

La domanda di risarcimento di danno nei confronti della C. è infondata non essendo stati provati i fatti sui quali si fonda.

La domanda di danno all'immagine è nulla in quanto indeterminata. Il P.M. non ha spiegato quale sarebbe il pregiudizio patrimoniale per il danno all'immagine dell'amministrazione.

Quanto al danno definito dal P.M. "da disservizio", la relativa domanda deve essere ritenuta inammissibile per indeterminatezza.

In conclusione la difesa della C. chiede la dichiarazione di inammissibilità della pretesa risarcitoria per genericità e mancanza di presupposti. In via subordinata chiede che attraverso l'uso del potere riduttivo venga limitato nummo uno l'eventuale risarcimento.

Con memoria depositata il 15/5/2003, per il signor I.C. si è costituito in giudizio l'**Avv. Linda Di Francesco**, che assume quanto segue.

A – E' infondato l'assunto accusatorio circa la valenza sostanzialmente confessoria della sentenza di patteggiamento.

B – E' infondata la richiesta di condanna in solido per lire 10.458.359. All'I. può essere imputato soltanto l'episodio del 21/8/1997, allorché abbandonava il posto di lavoro senza timbrare il cartellino per spostare l'autovettura. La stessa amministrazione, ai fini disciplinari ha valutato soltanto l'episodio del 21/8/1997, infliggendo la sanzione della sospensione per una giornata lavorativa.

Il percorso logico compiuto dal P.M. che considera la condotta dell'I. come sistematica e calcola un'ora giornaliera di assenza a partire dal settembre 1996 non trova alcun riscontro oggettivo. La relativa quantificazione del danno è sproporzionata ed ingiusta, basandosi su criteri arbitrari. La disposizione contenuta nell'art. 1226 c.c non può essere utilizzata per colmare un'insufficienza di prova sull'esistenza del danno.

C – E' infondata la domanda di danno arrecato all'immagine a carico dell'I.. La sua condotta non ha riguardato le funzioni istituzionali dell'amministrazione, né i rapporti tra questa e la comunità, egli aveva un ruolo marginale in un reparto, quello informatico, che non aveva contatti con il pubblico. Per la tipologia delle funzioni svolte dal convenuto, la sua condotta non ha determinato alcuna riduzione di entrate per l'Amministrazione.

D – E' infondata la richiesta avanzata dal P.M. con riguardo all'esistenza del danno sofferto dall'amministrazione per l'irregolare ed inefficace svolgimento dell'Ufficio, non essendo stato provato un calo della produttività nel periodo in contestazione.

E – Si contesta la domanda del P.M. di cumulo di interessi e rivalutazione.

In conclusione la difesa dell'I., chiede che vengano respinte le domande dell'attore e, in via subordinata, che venga accertato a carico del convenuto soltanto il danno derivante dall'episodio del 21/8/1997 per avere abbandonato l'ufficio solo per negligenza, tenendo distinta la sua posizione da quella degli altri convenuti.

All'odierna pubblica **udienza** l'Avv. **Giorgio Giorgi** ha genericamente eccepito la prescrizione dell'azione di responsabilità. Nel merito si è particolarmente soffermato sulle contestazioni mosse alla signora C. con riferimento ai fatti del 21/8/1997; al riguardo ha sostenuto che la mancata presenza in ufficio della sua assistita alle ore 8,41 non dimostra che la stessa si sia fatta timbrare il cartellino da altri soggetti alle ore 7.50, ma dimostra che la dipendente dopo aver firmato alle ore 7,50 alle ore 8,41 si è allontanata dall'ufficio magari per prendere un caffè. Parimenti ha escluso la valenza probatoria nel senso voluto dal P.M. dell'uscita pomeridiana, non potendosi escludere che l'accertamento svolto dalla R. sia stato effettuato dopo le ore 17,27, orario in cui era legittima l'assenza del soggetto dall'Ufficio e altrettanto spiegabile la presenza del cartellino nel cassetto dell'interessata. Ha richiamato la dichiarazione della compagna di stanza della C., signora L. Maria Carmela, la quale ha fatto presente di non essere a conoscenza degli illeciti contestati ai predetti soggetti. In ordine al danno imputato alla C. per la percezione degli assegni famigliari, ha insistito come in atti, escludendo ogni responsabilità dell'interessata, la quale, dopo essere venuta a conoscenza della sentenza che, a modifica degli accordi già contenuti nella precedente sentenza di separazione, ha disposto l'assegnazione dei figli al marito, si è attivata affinché le venissero revocati gli assegni familiari.

L'Avv. **E. Ivaldi**, intervenuto per I.C., ha eccepito la prescrizione dell'azione, ed ha concluso come in atti, chiedendo che la responsabilità venga limitata al solo episodio del 21/8/1997 ed escludendo ogni accordo criminoso con gli altri due convenuti.

Il **P.M.** ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, in quanto l'atto di citazione è stato emesso entro il quinquennio successivo alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. penale.

Nel merito l'accusa ha confermato la domanda contenuta nell'atto di citazione anche in ordine alla richiesta di risarcimento nei confronti della C. avente per oggetto l'importo corrispondente all'assegno di famiglia percepito dall'interessata dal maggio al luglio 1997, avendo la stessa, già anteriormente alla domanda del luglio 1997, emesso una dichiarazione che consentiva al marito la percezione degli assegni in argomento.

L'Avv. Giorgi, in replica a quest'ultimo fatto, ha osservato che la dichiarazione emessa a favore del marito non assume rilevanza nella regolamentazione del rapporto

tra i due coniugi, rapporto che è stato modificato soltanto con la sentenza del luglio 1997.
Considerato in

DIRITTO

Palesamente infondata è la generica eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità, sollevata in udienza dai difensori dei convenuti.

L'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo sostituito dal D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, stabilisce che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

Nel caso di specie, il comportamento illecito posto a fondamento dell'atto di citazione, verificatosi nel 1996-1997 e dolosamente occultato, risulta scoperto il 28/2/1998, data quest'ultima della richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia. L'atto di citazione in giudizio è stato depositato il 26/3/2002, prima della scadenza del quinquennio previsto dalla legge. Va soggiunto, peraltro, che l'invito a dedurre, notificato al signor I. il 27/11/2001 e alla signora C. il 29/11/2001, conteneva già l'atto di formale costituzione in mora, idoneo a interrompere il decorso del termine prescrizione (Cfr.: Corte dei conti, Sezioni Riunite, sent. n. 14/2000/QM).

Passando alla trattazione del merito, e considerate le eccezioni mosse dal difensore della C. e dal difensore di I. in ordine alla valenza probatoria della sentenza di patteggiamento, va in primo luogo chiarita la rilevanza di tale sentenza penale nell'ambito del giudizio di responsabilità contabile.

La sentenza pronunciata nel giudizio penale ex art. 444 c.p.p., pur non facendo stato nei giudizi civili ed amministrativi (art. 445 c.p.p.), costituisce una fonte di cognizione soggetta al libero apprezzamento del Giudice. Gli elementi raccolti nel procedimento penale ben possono essere oggetto di autonoma valutazione nel giudizio innanzi alla Corte dei conti, alla stregua di tutti gli altri elementi di prova di cui il giudice dispone. Il giudice contabile, pertanto, valuta la sentenza penale di patteggiamento, non perché abbia valore probatorio in sé, ma perché non può sottrarsi dal valutare i fatti e gli atti adottati dall'attore ed emergenti dal materiale probatorio contenuto nel fascicolo penale. In tal senso è il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Cfr.: Sez. Giurisdiz. Campania, sent. n. 15 del 5/10/1992; Sez. Giurisdiz. Puglia, sent. n. 48 del 26/7/1993; Sez. Giurisdiz. Piemonte, sent. n. 308 del 21/5/1998; Sez. App. II, sent. n. 32 del 23/10/1995; Sez. Giurisdiz. Liguria, sent. n. 89 del 17/10/1995; Sez. App. I, sent. n. 34 del 21/12/1995; Sez. Giurisdiz. Lombardia, sent. n. 1028 del 6/5/1996; Sezioni Riunite, sent. n. 68 del 2/10/1997; Sez. Giurisdiz. Fr. Ven. Giu., sent. n. 435 del 29/12/1998; Sez. Giurisdiz. Molise, sent. n. 34 del 12/4/2000; Sez. Giurisdiz. Lazio, sent. n. 3087 del 12/11/2002; Sez. Giurisdiz. Abruzzi, sent. n. 756 del 28/10/2002).

Si osserva, inoltre, che se il consenso prestato dall'imputato al patteggiamento della pena non può assumere, come sostenuto dai difensori, valore confessorio in senso tecnico, e non può, pertanto, costituire di per sé elemento di prova della sua colpevolezza, va, tuttavia, evidenziato che la sentenza patteggiata in tanto può essere emessa in quanto il giudice penale non abbia riscontrato elementi a favore del proscioglimento dell'imputato (art. 129 c.p.p.). Nel caso di specie, il GIP, con il decreto che disponeva il rinvio a giudizio di C.M. e di I.C., riscontrava elementi di reità emergenti dalle s.i.t. rese dagli altri dipendenti e dai responsabili della Direzione Provinciale del tesoro, con specifico riferimento a quanto da loro direttamente osservato e alle proposte da loro ricevute in merito al coinvolgimento nella condotta criminosa, e dal riscontro effettuato al termine delle presenze in data 21/8/1997, dai relativi tabulati e dai fogli di presenza. I gravi indizi di colpevolezza emersi a carico dei convenuti, portavano il G.I.P. a disporre nei confronti degli stessi l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dei rispettivi pubblici uffici per mesi due (l'ordinanza del G.I.P. è stata annullata in sede di gravame).

Premesso tutto ciò, il Collegio, previa valutazione degli elementi di prova prodotti

dall'attore, deve pronunciarsi in ordine alla fondatezza o meno della domanda contenuta nell'atto di citazione.

A) I signori **G., C., I.**, sono stati citati davanti a questo giudice per essersi scambiati vicendevolmente i cartellini magnetici vidimandoli in modo da far risultare falsi orari di entrata e di uscita, con danno per l'Amministrazione del Tesoro loro datrice di lavoro dell'indebita percezione di quote di retribuzione relative a prestazioni ed ore di lavoro non prestato. In relazione a tale fattispecie il P.M. ha contestato una responsabilità di tipo solidale.

B) Al signor **G.** sono stati contestati fatti dannosi posti in essere singolarmente.

C) Alla signora **C.** è stato contestato il danno derivante dall'indebita percezione dell'assegno per il proprio nucleo familiare.

In relazione alla fattispecie di danno di cui al punto **A)**, le indagini penali sono scaturite dalla denuncia effettuata dalla signora **R. Maddalena** che, all'epoca dei fatti, sostituiva il funzionario dirigente dell'Ufficio quando questi si allontanava per lavoro, malattia o periodi di vacanza. Nella denuncia, sporta dalla **R.** in data 27/8/1997, vengono esposti i seguenti fatti.

Inseguito alle lamentele che alcuni dipendenti avevano rappresentato circa lo scambio di cartellini magnetici tra alcuni dipendenti al fine di fare risultare orari di permanenza in ufficio non corrispondenti alla reale presenza, la **R.**, in data **21/8/1997**, effettuava dei controlli per verificare la fondatezza o meno delle riferite illecità.

Venivano constatati i seguenti elementi.

La Signora **C.M.** alle ore 8.41 non era in ufficio e nell'apposito foglio delle entrate-uscite non risultava né l'orario di entrata né la sigla della stessa; nel pomeriggio alle ore 17 la **C.** non era presente in ufficio e sul foglio delle entrate-uscite, in corrispondenza del suo nome vi era apposto l'orario 17.00. Dall'esame dei tabulati relativi ai movimenti di ingresso e uscita la **R.**, il giorno successivo, constatava che la signora **C.** in data 21/8/1997 risultava avere vidimato il cartellino alle ore 7.50, mentre alle ore 8.41 non era presente in ufficio; l'uscita serale risultava alle ore 17.27, quando alle ore 17.00 la stessa non era più in ufficio.

Nello stesso giorno alle ore 14.29 la **R.** non trovava in Ufficio il signor **I.C.** e non riscontrava alcuna firma in rientro nell'apposito foglio. Alle ore 15.30 lo incontrava all'interno dell'Ufficio e constatava nel predetto foglio l'avvenuta apposizione di uno "scarabocchio" accanto al nome dello stesso (senza indicazione alcuna dell'orario di entrata). Dal tabulato dei movimenti di ingresso e uscita risultava che il suo cartellino era stato vidimato alle ore 14.15, mentre alle ore 14.29 egli non era stato trovato in ufficio e non aveva firmato il foglio delle entrate-uscite.

La **R.** notava, nella stessa data, il signor **G.C.** allontanarsi dall'ufficio alle ore 17.00 e riscontrava, successivamente, che sul foglio delle entrate-uscite in corrispondenza del suo nome vi era apposto l'orario 17.28 e non 17.00. Dal tabulato dei movimenti di ingresso e uscita risultava che il **G.** aveva timbrato in uscita alle ore 17.27, mentre in realtà alle ore 17.00 si era allontanato dall'ufficio.

A questo punto la R. nella denuncia racconta di avere contattato i predetti soggetti al fine di ricevere spiegazioni circa le constatate irregolarità: la C. ammetteva le proprie responsabilità dichiarando che un'altra persona, della quale preferiva tenere nascoste le generalità, aveva vidimato il suo cartellino magnetico; anche il signor G. ammetteva che il proprio cartellino era stato vidimato da un'altra persona, che indicava in quella di I.C.. Il signor I., interpellato successivamente, negava ogni addebito.

Le indagini condotte dalla Stazione dei Carabinieri di Imperia hanno portato all'acquisizione delle sommarie informazioni testimoniali rese dal personale dipendente in servizio nel predetto ufficio del Tesoro di Imperia.

Il Direttore dell'ufficio **D. Antonino**, già in data 21/10/1996, rilevava che il **G.** aveva abbandonato l'ufficio alle ore 14.10 omettendo di effettuare la transazione di uscita per poi provvedervi al momento del suo rientro, alle successive 14.53, in modo tale da far risultare che l'uscita dall'ufficio era da attribuirsi a tale orario come risultava dal rilevatore delle presenze. Di ciò ne dava comunicazione allo stesso **G.**, con lettera del 23/10/1996,

avvertendolo che, in caso di reiterazione di analogo episodio, lo avrebbe denunciato all'A.G.

Dalle sommarie informazioni testimoniali dei dipendenti B. Angela, G. Marcello, P. Franco, P. Santa, A. Anna, è emerso che più di un dipendente aveva ricevuto da G.C. e da I.C. la proposta di diventare complici dello stratagemma di lasciarsi vicendevolmente in carico i rispettivi cartellini magnetici.

La signora **B. Angela** (s.i.t. rese in data 13/9/1997) riferiva che l'anno precedente, in occasione dell'installazione del rilevatore di presenze, era stata contattata da G.C. che la invitava a diventare sua complice nello stratagemma di lasciarsi in carico vicendevolmente i tesserini magnetici, in modo tale che chi li aveva in carico provvedeva alla vidimazione in orari corrispondenti a quelli stabiliti da contratto.

Il signor **G. Marcello** (s.i.t. rese il 24/9/1997) riferiva che, nell'estate del 1996, rifiutava la proposta di G. di vidimargli il proprio cartellino. Il G. riferiva che anche il P. era stato invitato a partecipare allo stratagemma dello scambio dei cartellini.

Il signor **P.** confermava che, più o meno, agli inizi dell'anno era stato contattato da I. il quale gli chiedeva di vidimargli il cartellino magnetico all'orario di uscita stabilito, cosa che gli avrebbe consentito di allontanarsi anticipatamente dal lavoro. In cambio l'I. gli proponeva che avrebbe ricambiato il favore (s.i.t. rese il 27/9/1997). La signora **P. Santa** (s.i.t. rese il 7/10/1997) riferiva che, circa quattro mesi prima, l'I. le aveva chiesto la vidimazione del proprio tesserino magnetico al fine di uscire anticipatamente dall'ufficio.

Analoga richiesta riceveva **A. Marianna** da parte di G.C. agli inizi del 1997 (s.i.t. rese l'8/10/1997); la signora A. riferiva, inoltre, di un episodio in cui I.C., entrato nell'ufficio di G., prelevava dalla scrivania di quest'ultimo il tesserino magnetico delle entrate-uscite.

L'unica dipendente che, da quanto accertato, diventava partecipe nell'utilizzo del citato stratagemma, era stata la C. che, ancor prima dell'accertamento del 21/8/1997, veniva incontrata dal collega **G. Marcello** mentre, come da lei stessa riferito a quest'ultimo, si recava presso il rilevatore delle presenze al fine di vidimare il cartellino di un suo collega. Il G. dichiarava che la foto impressa sul cartellino mostratagli dalla C. era con molta probabilità quella di G.C..

P. Franco, responsabile dell'ufficio in cui prestava attività I.C., riferiva di aver notato la C. in un'occasione e il G. in altre due, in assenza dell'I., entrare nell'ufficio di quest'ultimo e prelevarne il cartellino magnetico dalla scrivania. Al riguardo, faceva osservare alla C. che tale consuetudine stava diventando, fra gli impiegati della D.P.T., di pubblico dominio rendendola edotta dell'illecito che tali episodi andavano a rivestire con il conseguente rischio di pesanti ripercussioni dal punto di vista penale. La C., incurante del consiglio, si allontanava con un'alzata di spalle. In un'altra occasione il P. notava il suo collega di stanza, I.C., abbandonare il posto di lavoro, passando da una porta secondaria anziché dal rilevatore delle presenze, dopo un breve conciliabolo con la C. (s.i.t. rese da P. in data 27/9/1997).

La signora **A. Anna** dichiarava di aver assistito direttamente ad un episodio in cui l'I., entrato nell'ufficio del G., prelevava presso la scrivania di quest'ultimo il cartellino magnetico per poi allontanarsi verso il corridoio.

Sull'episodio del 21/8/1997, **S. Marisa e R. Maddalena** riferivano che nello stesso giorno, dopo aver constatato l'assenza della C., la prima già dalle ore 16.30 e la seconda dalle 17.00, constatavano che nel cassetto della C. vi era riposto il suo cartellino magnetico avvolto in un pezzo di carta recante la dicitura "uscita ore 17.27" (verbali di s.i.t. rese da S. Marisa in data 1/9/1997 e da R. Maddalena in data 17/9/1997). La S. informava dell'accaduto anche la dipendente G. Loredana e unitamente alla stessa, il giorno 22/8/1997, notavano la C. giungere in ufficio per poi recarsi precipitosamente presso la sua scrivania al fine di prelevare il cartellino magnetico di ingresso-uscita, lasciatole da chi il giorno precedente aveva provveduto alla vidimazione, recandosi successivamente presso il rilevatore delle presenze dove lo vidimava.

La signora **G. Loredana** (s.i.t. rese il 18/9/1997) riferiva che il P. le aveva confidato di avere assistito, in più circostanze, a brevi conciliaboli tra G.C. e I.C., dopodiché uno dei due abbandonava anticipatamente il luogo di lavoro, mentre in un'altra circostanza aveva avuto modo di notare, unitamente a S. Marisa, I.C. giungere sul luogo di lavoro provvedendo alla

vidimazione del proprio cartellino e a distanza di circa dieci minuti, si portava nuovamente presso il rilevatore ottico delle presenze, dove provvedeva alla vidimazione di un altro cartellino. Successivamente, alle ore 9.00, il G. faceva ingresso negli uffici. La G. effettuava assieme alla B., accertamenti sul video collegato al rilevatore, accertamenti dai quali emergeva che il cartellino del G. era stato vidimato alle ore 8.20 (ossia quando avevano udito I.C. vidimare il secondo cartellino), mentre entrava in ufficio alle ore 9. Tale episodio si sarebbe verificato in data imprecisata, comunque antecedentemente al guasto dell'orologio collegato al rilevatore delle presenze avvenuto nel mese di aprile del 1997.

La signora **C. Lorena**, che espletava attività di usciere, riferiva di avere avuto modo di riscontrare che G., I. e R. Giovanni, in più occasioni omettevano di vidimare il rispettivo cartellino nel momento in cui abbandonavano il luogo di lavoro (s.i.t. rese il 25/9/1997). Fa risalire tali episodi all'autunno del 1996.

Secondo quanto accertato dai Carabinieri di Imperia anomalie venivano riscontrate sui fogli di presenza, in corrispondenza dei nominativi di I. di G. e della C.. Una persona non identificata, inoltre aveva manomesso l'apparecchio in modo tale che lo stesso non potesse più trasmettere i dati al terminale collocato nell'ufficio segreteria. Tale manomissione veniva riscontrata dal tecnico incaricato della riparazione di quanto in un primo tempo sembrava essere un semplice guasto (comunicazione fatta dal Direttore D. ai Carabinieri in data 7/7/1997)

Nell'interrogatorio presso la Procura della Repubblica, la C. e l'I. hanno negato di avere posto in essere comportamenti illeciti; il G. si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Le molteplici dichiarazioni rese da un numero consistente di dipendenti (circa 10) riferiscono tutte elementi e circostanze che confermano il comportamento illecito tenuto dai convenuti i quali, non soltanto in data 21/8/1997 (come provato dai puntuali accertamenti eseguiti dalla R.), ma anche in altre occasioni si sono illecitamente scambiati il cartellino magnetico delle presenze al fine di fare figurare prestazioni lavorative non realmente effettuate.

La tesi della difesa C., che esclude il valore probatorio delle predette dichiarazioni, ritenendole espressione di un "*ambiente di sconcertante miseria umana*" o frutto di semplici "*voci dicerie, pettegolezzi*", non è condivisa dal Collegio. L'asserita esistenza di rancori personali tra i dipendenti non può mettere in discussione la veridicità delle dichiarazioni in argomento, veridicità che potrebbe essere esclusa soltanto ipotizzando un inammissibile complotto persecutorio di quasi tutto il personale dell'ufficio nei confronti di tre dipendenti.

D'altra parte, la presenza in Ufficio di soggetti che, ricorrendo a comportamenti illeciti, non rispettavano concretamente l'orario di servizio, non poteva che determinare, dopo un certo periodo di tempo e in un clima di tensione, lamentele e denunce da parte di coloro che, fedeli agli obblighi di servizio, continuavano ad osservare l'orario di lavoro.

Non va trascurato che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa C., il G. e la C., chiamati dalla R. a dare spiegazioni circa le riscontrate irregolarità del 21/8/1997, ammettevano le proprie responsabilità; il primo indicava nell'I. la persona che aveva vidimato il proprio cartellino, la seconda preferiva non fare le generalità del collega che le aveva vidimato il cartellino.

I tentativi della difesa C. di attribuire ai fatti contestati alla propria assistita un significato diverso da quello emerso dalle dichiarazioni dei dipendenti dell'ufficio e dai riscontri sull'orario di vidimazione del cartellino magnetico e sulla presenza in ufficio della dipendente, non sono apprezzati dal Collegio perché tendenti a considerare i fatti stessi in maniera astratta ed avulsa dal contesto soggettivo e oggettivo in cui si sono verificati. E' significativa la spiegazione del difensore circa la mancata presenza in ufficio della C. il 21/8/1997 alle ore 8,41. La difesa, nel sostenere che l'impiegata dopo aver vidimato il cartellino alle 7,50 si sarebbe allontanata dall'Ufficio "magari per un caffè", trascura che alle 8,41 la C. non era in ufficio e il foglio delle entrate - uscite non conteneva né l'orario di entrata né la firma dell'interessata.

La condotta illecita fonte di danno erariale è stata adeguatamente provata dall'attore e il Collegio deve affermare la responsabilità dei convenuti.

Trattasi di danno che, certo nell'*an*, non può essere quantificato nel suo preciso ammontare, ma va determinato in via equitativa ex art. 1226 c.c.

Al riguardo, il Giudice reputa che la quantificazione del danno effettuata dal P.M. (in complessive **euro 5.401,29**), in ragione di un'ora di lavoro non prestato per ogni giorno di presenza in ufficio per ciascun dei convenuti nel periodo da settembre 1996 all'agosto 1997, non sia supportata da sufficienti elementi di riscontro. Certamente non soltanto il 21/8/1997, ma anche in altre occasioni i predetti soggetti si sono scambiati i cartellini magnetici; tuttavia, avuto riguardo anche alle dichiarazioni rese in sede penale dalla signora **V.** (s.i.t. rese il 2/9/1997) e dalla signora **A. Manuelita** (verbale del 12/9/1997), le quali hanno riferito di un ricorso a tale fenomeno soprattutto nei periodi in cui era assente il Direttore dell'Ufficio signor **D.**, il Collegio ritiene di dovere equitativamente quantificare il danno in complessivi **euro 2.700,00**, oltre rivalutazione monetaria dal 21/8/1997.

Tale somma dovrà essere risarcita in solido da C., G., I..

Parimenti fondata è la domanda di risarcimento del **danno all'immagine**. La notizia dei comportamenti illeciti tenuti dai convenuti ha avuto un'ampia diffusione nel pubblico, essendo stata riportata sul Secolo XIX, in diverse date e con riferimento agli sviluppi del procedimento penale. La divulgazione dei fatti in argomento con la configurazione di una "*congrega dell'assenteismo*", generando nei cittadini un inevitabile senso di sfiducia sulla efficienza e serietà dell'Ufficio di riferimento, ha determinato una lesione del prestigio dell'amministrazione.

Il danno per la perdita di credibilità ed affidabilità di una amministrazione pubblica è configurabile non soltanto nei casi di posizione rappresentativa dell'autore dell'illecito all'interno dell'Amministrazione - come vorrebbe la difesa dell'I. - , ma anche avuto riguardo alla tipologia dell'illecito e all'impatto che la notizia provoca nell'opinione pubblica. Nel caso di specie, si è trattato di comportamento illecito coinvolgente ben tre unità dello stesso ufficio, nell'ambito di un'azione che ha avuto come presupposto l'esistenza di un disegno criminoso convenuto tra i predetti soggetti. In altri termini, se si fosse trattato di un episodio di assenteismo individualmente realizzato da un solo dipendente, la credibilità dell'amministrazione sarebbe stata meno compressa di quanto in concreto lo è stata a causa dei fatti in questione.

Quanto alle eccezioni mosse dalla difesa C. sulla inesistenza di pregiudizio patrimoniale connesso all'asserito danno all'immagine, il Collegio osserva che la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che il danno all'immagine ed al prestigio consiste nella lesione di beni immateriali idonei a costituire oggetto di scambio e privi di valore di mercato, ma economicamente valutabili. La Corte di Cassazione, nel riconoscere la giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, ha evidenziato che non vanno considerati esclusivamente i costi sostenuti ma anche quelli futuri ed **eventuali**, senza che sia necessario fornire la prova concreta delle spese effettuate (Cfr. per i riferimenti giurisprudenziali in essa contenuti, Sezione Giurisdizionale Liguria, sent. n. 30 del 14/1/2003).

Le Sezioni Riunite di questa Corte nella recente sentenza n. 10/2003/QM, peraltro richiamata dalla difesa C., nel rispondere al quesito se l'*an* del danno all'immagine debba essere individuato nell'ambito dei danni non patrimoniali o in quello del danno-conseguenza (patrimoniale riflesso), hanno affermato che il danno all'immagine deve essere individuato nell'ambito dei danni non patrimoniali come danno-evento e non come danno-conseguenza. In punto di quantificazione del danno le Sezioni Riunite hanno ritenuto che si può fare riferimento, oltre che alle spese di ripristino già sostenute, anche a quelle ancora da sostenere. In quest'ultimo caso, la valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., potrà fondarsi **su prove anche presuntive od indiziarie**.

Con riferimento alle considerazioni svolte, il Collegio, discostandosi dalla quantificazione del P.M. (euro 5.164,57), ritiene di dovere equitativamente determinare il danno all'immagine in euro **1.500,00**.

Condanna i convenuti, ciascuno al pagamento di 1/3 della complessiva somma di euro 1.500,00 e tutti e tre in solido per l'intero.

La sussistenza del **danno da disservizio**, anch'esso oggetto di domanda giudiziale, è stata ampiamente provata dal P.M. con gli elementi evidenziati nell'atto di citazione e trova conferma negli atti del fascicolo penale.

Gli impiegati che avevano testimoniato sugli illeciti in argomento, con atto del 30/10/1997, denunciavano ai Carabinieri l'atteggiamento provocatorio e minaccioso che era stato assunto soprattutto dal G.. In particolare denunciavano: minacce contro le persone; minacce rivolte al lavoro ("*G. controlla, o fa controllare da colleghi di sua fiducia, il comportamento degli impiegati nell'ambito dell'ufficio. Ogni rimprovero effettuato dal Direttore alla sua persona viene riversato sugli altri colleghi*").

Il Direttore dell'Ufficio con lettera del 3/11/1997 comunicava ai Carabinieri che l'atteggiamento intimidatorio e minaccioso adottato soprattutto dal G. aveva creato "*un'insostenibile situazione di tensione che sta deteriorando il buon andamento dell'Ufficio.*"

Le indagini penali, come ha esposto il P.M., hanno inciso nello svolgimento dell'attività dell'ufficio, con le perquisizioni della P.G., le acquisizioni documentali, ecc.

In siffatto contesto, la regolarità dei servizi è stata inevitabilmente compromessa con conseguente calo della produttività, che non può essere provato nel suo preciso ammontare, ma va quantificato in via equitativa.

Il Collegio, discostandosi dalla quantificazione del P.M. (euro 5.164,57), determina in **euro 1.000,00** il danno da disservizio.

Per tale danno condanna G. al pagamento di euro 500,00; C. e I. al pagamento ciascuno di euro 250,00 e tutti e tre in solido per l'intera somma di euro 1.000,00.

B) I fatti dannosi contestati individualmente al signor G. trovano ampio riscontro negli atti del fascicolo penale, e non sono stati, peraltro, contestati dall'interessato, il quale non si è costituito in giudizio.

1) L'episodio della presentazione del certificato medico falso da parte del G. al fine del conseguimento di un giorno di assenza per malattia, è provato dal disconoscimento effettuato dal **dott. F.** ("*smentisco nel modo più categorico che la scrittura impressa sul referto possa appartenere alla mia persona...*" s.i.t. rese dal medico in data 21/9/1997).

2) Anche l'episodio del danneggiamento da parte del G. di una sedia e dello schedario dell'ufficio, risulta adeguatamente provato in sede penale (s.i.t. rese da P. Maria Teresa il 25/9/1997 e da M. Maria Antonietta in data 27/9/1997).

3) Il G., inoltre, in data 21/10/1996 ha vidimato il proprio tesserino magnetico segnapresenze in uscita alle ore 14,53 (orario del suo effettivo rientro pomeridiano) anziché alla reale ora in cui si era allontanato dall'ufficio (ore 14,10) apponendo contestualmente un falso orario sul foglio delle presenze, e così procurando un danno all'Amministrazione corrispondente alla retribuzione relativa al lavoro non prestato.

Il G., in seguito all'avvertimento del Direttore dell'Ufficio in data 23/10/1996 e nonostante avesse riconosciuto di avere sbagliato, proponendosi di non farlo più, ricorse anche allo stratagemma dello scambio del tesserino magnetico, continuando a disattendere gli obblighi inerenti all'osservanza dell'orario di servizio e ponendo in essere la fattispecie dannosa di cui alla precedente lettera A).

Il Collegio, pertanto, condanna il G. al pagamento di euro 58,89 per l'episodio di cui al suddetto n. 1), ad euro 103,29 per l'episodio di cui al n. 2) e ad euro 7,03 per l'episodio di cui al n. 3), per un totale di euro **169,21**, oltre rivalutazione monetaria dal mese di giugno del 1997.

C) Resta da esaminare la fattispecie di danno legata alla vicenda degli assegni di famiglia percepiti indebitamente dalla C. nei mesi da maggio al luglio del 1997. Anche per questa fattispecie va affermata la responsabilità della convenuta.

E' innegabile che l'interessata in data 28/7/1997 ha chiesto la rideterminazione degli assegni famigliari, nonostante i figli fossero stati affidati al padre dall'1/5/1997. La tesi difensiva secondo cui l'interessata ha chiesto con tale atto la revoca degli assegni e non la rideterminazione degli stessi, contrasta con il contenuto della domanda in questione. La domanda presentata dalla C. consta di un modello prestampato avente ad oggetto "domanda

assegno per il nucleo familiare”. Nello stesso modello vi è l’indicazione del nucleo familiare, dove la C. ha segnalato i propri figli (lettera A), e la dichiarazione che “*per il proprio nucleo familiare non è stato richiesto altro trattamento di famiglia*” (lettera E del modello).

Orbene, anche a volere escludere il dolo, il comportamento della C. nella vicenda in esame risulta improntato ad un’estrema leggerezza se si tiene conto che in data 30/4/1997 l’interessata aveva sottoscritto una dichiarazione con la quale si impegnava a chiedere la revoca dell’assegno per il nucleo familiare da lei percepito, dichiarazione utilizzata dal marito per conseguire gli assegni in argomento a decorrere dall’1/5/1997. La circostanza evidenziata dalla difesa, riguardante la formalizzazione dell’affidamento dei figli al marito con provvedimento giudiziale del luglio 1997, non può escludere la responsabilità contestata alla convenuta, atteso che l’affidamento dei figli al padre si è avuto in concreto dall’aprile del 1997 e che la C. con la propria dichiarazione del 30/4/1997 si è adoperata affinché detti assegni venissero corrisposti al marito in conseguenza dell’effettivo affidamento dei figli.

Tanto basta per condannare la convenuta al risarcimento del danno quantificato in euro 371,85.

Va soggiunto, peraltro, che, da quanto emerge dalle indagini penali, la pratica ha avuto un iter piuttosto anomalo. Nella denuncia del Direttore D. in data 1/9/1997, si legge che “*..la pratica era stata ritirata ed espletata dalla stessa C., mentre la competenza, per materia, era di spettanza di un altro settore dell’ufficio. Infine, veniva notato che la pratica era stata trattata con estrema sollecitudine e in un momento di assenza del capo-ufficio, signora R. Maddalena, che a breve termine, ossia il giorno 1/8/1997 sarebbe rientrata dalle ferie*”.

In conclusione i convenuti vanno condannati nei termini di cui alle predette lettere **A, B, C**.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Liguria, definitivamente pronunciando

CONDANNA

G.C., C.M., I.C., in solido e in parti uguali, al pagamento di **euro 2.700,00** (duemilasettecento/00), oltre rivalutazione monetaria dal 21/8/1997. Sulla predetta somma dalla data del deposito della presente sentenza si applicano gli interessi legali.

Per il **danno all’immagine** condanna i predetti, ciascuno al pagamento di 1/3 della somma complessiva di **euro 1.500,00** (millecinquecento/00) e tutti e tre in solido per l’intero. Dalla data del deposito della presente sentenza si applicano gli interessi legali.

Per il **danno da disservizio** condanna il G. al pagamento di euro 500,00 (cinquecento/00); C. e I. al pagamento ciascuno di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) e tutti e tre in solido per l’intera somma di **euro 1.000,00** (mille/00) Dalla data del deposito della presente sentenza si applicano gli interessi legali.

CONDANNA

G.C. al pagamento di euro **169,21** (centosessantatino/21), oltre rivalutazione monetaria dal mese di giugno del 1997.

Gli interessi legali decorrono dalla data di deposito della presente sentenza.

CONDANNA

C.M. al pagamento della somma di euro **371,85** (trecentosettantuno/85) Dal deposito della presente sentenza si applicano gli interessi legali.

Le **spese di giudizio** quantificate in euro

incombono in parti uguali sui predetti soggetti.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13 giugno 2003.